

Deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2016, n. 122 - 1540

**Adeguamento del Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 alle disposizioni di cui agli articoli 52 e 54 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).**

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

#### Il Consiglio regionale

vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) con la quale la Regione sostiene e promuove il diritto allo studio e la libera scelta educativa riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni;

visto, in particolare, l'articolo 12 della l.r. 28/2007, che prevede che, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroghi, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle spese sostenute per iscrizione e frequenza e per libri di testo, attività integrative e trasporti;

rilevato che la stessa norma stabilisce che tali assegni siano attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte formulate in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare;

considerato che, in base al comma 5 del già citato articolo 12 della l.r. 28/2007, il Piano triennale degli interventi, previsto dall'articolo 27 della stessa legge regionale, definisce, tra l'altro, le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate, differenziate per le tipologie di intervento;

visto il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 142-50340, così come modificato con deliberazione del Consiglio regionale 11 novembre 2014, n. 14-36707 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 60-10487;

considerato che il Piano triennale di interventi 2012-2014 è stato prorogato anche per l'anno 2016 sulla base della previsione di cui all'articolo 54, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);

visto l'articolo 54, comma 2, della l.r. 26/2015, a norma del quale il bando previsto dall'articolo 12 della l.r. 28/2007 per l'erogazione degli assegni di studio per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è unico ed è approvato entro il 31 gennaio 2016;

considerato che l'articolo 52, comma 2, della l.r. 26/2015, nel modificare il punto 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 28/2007, ferme restando le competenze dei comuni, trasferisce in capo alla Regione l'istruttoria delle domande di assegno;

visto l'ordine del giorno n. 574 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2015, con il quale il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta regionale, tra l'altro, a prevedere nel bando per l'erogazione degli assegni di studio per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, in considerazione della doppia annualità, una premialità per le famiglie che presentino domanda per entrambi gli anni pari a una percentuale indicativamente non inferiore a 1,6 annualità su due;

dato atto che il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa, nella versione vigente, nel dettare le disposizioni applicative dell'articolo 12 della l.r. 28/2007, al capitolo "Assegni di studio", prevede, tra l'altro che l'erogazione dell'assegno per iscrizione e frequenza oppure per libri di testo, Piani dell'Offerta Formativa (POF) e trasporti, avvenga annualmente, a seguito di emissione di apposito bando e che la raccolta delle domande e la relativa istruttoria siano di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica;

dato ulteriormente atto che lo stesso Piano triennale, nel testo oggi vigente, non contempla alcun meccanismo di premialità legato alla contestuale presentazione della domanda su due annualità, possibilità solo ora introdotta a seguito dell'approvazione dell'ordine del giorno sopra richiamato;

considerato che, per consentire all'amministrazione regionale l'emissione del nuovo bando unico per l'erogazione degli assegni di studio di cui all'articolo 12 della l.r. 28/2007 per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, occorre adeguare il suddetto Piano triennale alle previsioni degli articoli 52 e 54 della l.r. 26/2015, così da regolamentare, tra l'altro, l'applicazione del meccanismo di premialità introdotto dall'ordine del giorno già menzionato;

ritenuto, in particolare, di applicare tale meccanismo di premialità prevedendo che, qualora il richiedente, avendone titolo, presenti istanza di assegno di studio sia sull'anno scolastico 2014/2015 sia sull'anno scolastico 2015/2016, il contributo massimo erogabile per ciascun figlio venga determinato sommando al contributo massimo erogabile di importo maggiore riferito ad una delle due annualità il sessanta per cento del contributo massimo erogabile di importo minore riferito all'altra annualità;

preso atto che la Giunta regionale ha provveduto a sentire la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa in data 8 gennaio 2016 tenendo conto delle indicazioni dalla stessa espresse;

vista la deliberazione della Giunta regionale 11 gennaio 2016, n. 17-2797 e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

acquisito il parere favorevole della VI commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 14 gennaio 2016

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), l'adeguamento dell'allegato 1, capitolo "Assegni di studio", del Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo

studio e libera scelta educativa per gli anni 2012–2014, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 142-50340, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 60-10487, alle previsioni di cui agli articoli 52 e 54 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015) secondo quanto previsto all'allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante

- di dare atto che il testo del capitolo “Assegni di studio” del Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012–2014, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente deliberazione è contenuto nell'allegato B, che costituisce parte integrante della stessa.

## ALLEGATO A

Modifiche al Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012–2014 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 142–50340.

1. Nei sotto capitoli “I ISCRIZIONE E FREQUENZA (ARTICOLO 12 , COMMA 1, LETTERA A)” e “II LIBRI DI TESTO, ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL’OFFERTA FORMATIVA, TRASPORTI (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA B)” del capitolo “ASSEGNI DI STUDIO” il paragrafo

“Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c) punto 4, della l.r. 28/2007, la raccolta delle domande e la relativa istruttoria sono di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica. I comuni, entro il termine di centocinquanta giorni dalla scadenza del bando, trasmettono alla Regione gli esiti dell’istruttoria sulle domande pervenute.”.

è sostituito con il seguente paragrafo:

“Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come modificato dall’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015), la compilazione delle domande è di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica.”.

2. Dopo il sotto capitolo “II LIBRI DI TESTO, ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL’OFFERTA FORMATIVA, TRASPORTI (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA B)” del capitolo “ASSEGNI DI STUDIO” sono aggiunti i seguenti sotto capitoli:

### “III DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016

Ai sensi dell’articolo 54, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26, il bando previsto dall’articolo 12 della l.r. 28/2007 per l’erogazione degli assegni di studio per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è unico.

Con l’emissione del bando, ciascun richiedente, avendone titolo, potrà:

- presentare istanza di assegno di studio sull’anno scolastico 2014/2015;
- presentare istanza di assegno di studio sull’anno scolastico 2015/2016;
- presentare istanza di assegno di studio sia sull’anno scolastico 2014/2015 sia sull’anno scolastico 2015/2016.

Per ciascuna istanza, resta fermo il limite di cui all’articolo 27, comma 3 della l.r. 27/2008.

Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come modificato dall’articolo 52 della l.r. 26/2015, la compilazione delle domande è di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica.

In base all’ordine del giorno n. 574 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2015, qualora il richiedente, avendone titolo, presenti istanza di assegno di studio sia sull’anno scolastico 2014/2015 sia sull’anno scolastico 2015/2016, il contributo per ciascun figlio viene

determinato sommando al contributo di importo maggiore riferito ad una delle due annualità il sessanta per cento del contributo di importo minore riferito all'altra annualità.

L'ammontare dell'assegno erogato non potrà, comunque, superare l'importo delle spese effettivamente sostenute nelle rispettive annualità.

#### IV NORMA FINALE

Le domande relative ai bandi previsti dal capitolo "Assegni di studio" possono essere presentate per un periodo di 80 giorni, a decorrere dal termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 6 bis della l.r. 28/2007."

Testo coordinato del capitolo “Assegni di studio” del Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012–2014 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 142–50340.

## ASSEGNI DI STUDIO

L'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) prevede che la Regione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, eroghi, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese:

- iscrizione e frequenza (comma 1, lettera a);
- libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti (comma 1, lettera b).

### I ISCRIZIONE E FREQUENZA (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA A)

L'erogazione dell'assegno avviene annualmente, a seguito di emissione da parte della Regione (Assessorato Istruzione e Formazione Professionale, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro) di apposito bando realizzato esclusivamente con modalità informatiche finalizzato all'erogazione alle famiglie degli allievi residenti in Piemonte e frequentanti, nell'anno scolastico di riferimento, la scuola primaria o secondaria di I e II grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione per la parziale copertura delle spese di iscrizione e frequenza.

#### Definizione dei criteri

Soglia reddituale per accedere al contributo.

Per poter accedere al contributo il nucleo familiare dell'allievo deve avere una situazione reddituale (attestazione ISEE) uguale o inferiore a €26.000,00<sup>26</sup>.

Negli anni successivi al primo, la Giunta regionale potrà attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.

---

<sup>26</sup> In base all'ordine del giorno n. 1107 “Crisi occupazionale ed economica in Piemonte” approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 novembre 2008 si precisa che: se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare nel primo trimestre 2011 è stato prevalentemente in cassa integrazione oppure ha perso il lavoro e percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 20%; se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare nel primo trimestre 2011 ha perso il lavoro e non percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 35%.

I.S.E.E.	Contributo massimo erogabile per figlio		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	Scuola secondaria di 2° grado
Minore o uguale a € 10.000,00	1.400,00	1.650,00	2.150,00
Da €10.000,01 a € 20.000,00	1.050,00	1.300,00	1.800,00
Da €20.000,01 a € 26.000,00	950,00	1.200,00	1.400,00

Il contributo è elevato dell'80% nel caso di alunni disabili, con DSA e con altre esigenze educative speciali.

L'ammontare dell'assegno erogato non potrà, comunque, superare l'importo delle spese effettivamente sostenute.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), la compilazione delle domande è di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica.

Per l'erogazione del contributo e per le spese regionali di gestione si fa fronte con le risorse economiche stanziare all'uopo con la legge regionale di bilancio. Il 4% delle risorse individuato sarà prioritariamente destinato ad assicurare la maggiorazione dell'assegno per gli alunni disabili, con DSA e con altre EES.

Negli anni successivi al primo, la Giunta regionale potrà attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.

#### II LIBRI DI TESTO, ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA, TRASPORTI (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA B)

L'erogazione dell'assegno avviene annualmente a seguito di emissione da parte della Regione (Assessorato Istruzione, Sport e Turismo, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro) di apposito bando realizzato esclusivamente con modalità informatiche finalizzato all'erogazione alle famiglie degli allievi residenti in Piemonte e frequentanti nell'anno scolastico di riferimento, la scuola primaria o secondaria di I e II grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione e nei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, per la parziale copertura delle spese per l'acquisto dei libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporti.

Definizione dei criteri

Soglia reddituale per accedere al contributo.

Per poter accedere al contributo il nucleo familiare dell'allievo deve avere una situazione reddituale (attestazione ISEE) uguale o inferiore a €26.000,00.

Negli anni successivi al primo, la Giunta regionale potrà attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.

I.S.E.E.	Contributo massimo erogabile per figlio		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	Scuola secondaria di 2° grado
Minore o uguale a € 10.000,00	260,00	380,00	620,00
Da €10.000,01 a € 20.000,00	245,00	365,00	610,00
Da €20.000,01 a € 26.000,00	220,00	330,00	550,00

L'assegno è elevabile dell'80% nel caso di alunni disabili, con DSA e con altre EES.

Al fine di prevenire la potenziale dispersione scolastica degli studenti - delle scuole secondarie di II grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione - residenti nei comuni classificati a media ed alta marginalità causata dal disagio derivante dalla distanza chilometrica e dal tempo di percorrenza necessari per raggiungere le sedi scolastiche, l'assegno erogabile è elevato, proporzionalmente alla spesa effettivamente sostenuta per i trasporti, fino ad un massimo del 70% della provvidenza assegnabile.

Analogamente l'assegno erogabile può essere aumentato, proporzionalmente alla spesa effettivamente sostenuta per i trasporti, del 30% per gli allievi frequentanti le scuole secondarie di II grado e i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, per gli allievi residenti nei comuni in situazione di marginalità, qualora la distanza tra il comune di residenza e la sede scolastica-formativa sia pari o superiore a 25 chilometri.

L'ammontare dell'assegno erogato non potrà, comunque, superare l'importo delle spese effettivamente sostenute.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), la compilazione delle domande è di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica.

Per l'erogazione del contributo si fa fronte con le risorse economiche stanziare all'uopo con la legge regionale di bilancio, comprensive delle spese regionali di gestione. Il 3% delle risorse individuate sarà prioritariamente destinato ad assicurare la maggiorazione dell'assegno per gli alunni disabili, con DSA e con altre EES ed il 14% per l'integrazione della provvidenza a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado e dei corsi di formazione professionale, organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, residenti nelle zone con disagio geografico.



### III DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO ANNI 2014/2015 E 2015/2016

Ai sensi dell'articolo 54, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26, il bando previsto dall'articolo 12 della l.r. 28/2007 per l'erogazione degli assegni di studio per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è unico.

Con l'emissione del bando, ciascun richiedente, avendone titolo, potrà:

- presentare istanza di assegno di studio sull'anno scolastico 2014/2015;
- presentare istanza di assegno di studio sull'anno scolastico 2015/2016;
- presentare istanza di assegno di studio sia sull'anno scolastico 2014/2015 sia sull'anno scolastico 2015/2016.

Per ciascuna istanza, resta fermo il limite di cui all'articolo 27, comma 3 della l.r. 27/2008.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come modificato dall'articolo 52 della l.r. 26/2015, la compilazione delle domande è di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica.

In base all'ordine del giorno n. 574 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2015, qualora il richiedente, avendone titolo, presenti istanza di assegno di studio sia sull'anno scolastico 2014/2015 sia sull'anno scolastico 2015/2016, il contributo per ciascun figlio viene determinato sommando al contributo di importo maggiore riferito ad una delle due annualità il sessanta per cento del contributo di importo minore riferito all'altra annualità.

L'ammontare dell'assegno erogato non potrà, comunque, superare l'importo delle spese effettivamente sostenute nelle rispettive annualità.

### IV NORMA FINALE

Le domande relative ai bandi previsti dal capitolo "Assegni di studio" possono essere presentate per un periodo di 80 giorni, a decorrere dal termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 6 bis della l.r. 28/2007.